

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1502

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro della difesa

(MARTINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2002

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	7
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	13
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 dai rispettivi Ministri della difesa, ha lo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e della *Partnership for Peace* (PIP), rafforzando in tal modo la sicurezza e la stabilità in Europa, attraverso lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

L'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale nel settore della difesa ed in particolare:

- nella sicurezza;
- nel controllo degli armamenti;
- nell'industria della difesa e politica degli approvvigionamenti;
- nella formazione, amministrazione e gestione del personale.

Per quanto concerne gli aspetti più dettagliati, tale articolo prevede, inoltre, la possibilità di definire eventuali Protocolli aggiuntivi.

L'articolo 2 definisce l'elaborazione, entro il 15 novembre di ogni anno, di un piano annuale di cooperazione.

Inoltre, prevede la stipula di un *Memorandum* d'intesa dettagliato che regoli le condi-

zioni riferite alla partecipazione ai corsi, sulla base del principio di reciprocità.

L'articolo 3 stabilisce il rispetto della legislazione del Paese ospitante ma, nel contempo, vieta a quest'ultimo di infliggere punizioni o misure disciplinari previste dalla propria legislazione penale militare al personale ospite.

Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 4) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.

L'articolo 5 prevede lo scambio delle informazioni per via diplomatica e l'articolo 6 contempla un Accordo separato per definirne i particolari.

L'articolo 7 stabilisce che tale Accordo non tratta questioni esulanti dalle competenze delle Parti e l'articolo 8 prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante trattative bilaterali ovvero per le vie ufficiali.

Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di denuncia e consente la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Lettonia nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Le disposizioni contenute nell'Accordo e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta *devolution*, in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo del precedente punto b). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In materia di accordi con la Lettonia, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello lettone. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il recepimento del *Memorandum* d'intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al successivo punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per se aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa; né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al precedente punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e la Lettonia in materia di cooperazione nel campo della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 1 che prevede l'invio di funzionari alle riunioni per la predisposizione dei programmi operativi che si terranno alternativamente in Lettonia ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Riga, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni)	€	2.580
---	---	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari Usa 101 = euro 115, cui si aggiungono euro 35 pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941: l'importo di euro 150 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 112 + euro 34 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle legge 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = euro 146 x 5 persone x 4 giorni)	»	2.920
--	---	-------

Spese di viaggio

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Riga (euro 2.324 x 5 persone = euro 11.620 + 581 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	12.201
---	---	--------

Totale onere (articolo 1)	€	17.701
---------------------------	---	--------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 17.701, in cifra tonda euro 17.700.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

la eventuale richiesta per le attività di formazione per il personale da impiegare nelle attività militari e la possibilità di realizzare programmi di addestramento (articolo 1), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano per partecipare a riunioni, addestramento e conferenze, la relativa spesa sarà finanziata nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

gli eventuali inviti ai cittadini della Lettonia per partecipare ai corsi di formazione (articolo 2) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

l'articolo 1, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi Protocolli; va da se che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nell'Accordo stesso si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 17.700 euro annui ad anni alterni a decorre dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

**SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA
COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI**

**ACCORDO TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA**

**SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA
COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI**

Il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica di Lettonia (qui di seguito denominate, "le Parti"):

- desiderando rafforzare i rapporti reciproci secondo lo spirito e la lettera della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi, del Documento di Vienna del 1992 e di altri documenti dell'OSCE in materia,
- allo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico,
- desiderando partecipare all'instaurazione della democrazia, della pace e dell'unità basata su di un meccanismo di cooperazione in tutto il Continente Europeo,
- riconoscendo che questo accrescerà la sicurezza tra gli Stati europei e quindi la sicurezza di tutta l'Europa,
- riconoscendo che l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e' il pilastro della stabilità e della sicurezza,
- volendo rafforzare la cooperazione pacifica e la stabilità in Europa,
- desiderando integrare e potenziare la cooperazione intrapresa nell'ambito della Partnership for Peace,
- esprimendo il desiderio di promuovere la fiducia reciproca tramite la cooperazione dei Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo istituisce, nel rispetto delle legislazioni vigenti sul territorio di ciascuna Parte ed in conformità con gli obblighi da esse assunti a livello internazionale, la seguente struttura di cooperazione militare tra le Parti e le loro Forze Armate:

- aspetti organizzativi e procedurali delle attività dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate intese a sviluppare delle forze armate controllate in modo democratico, responsabili e gestite con efficienza,
- un dialogo bilaterale e uno scambio d'idee nel settore della difesa, dei suoi principi, della sicurezza, del controllo degli armamenti, dell'industria per la difesa e della politica degli approvvigionamenti,
- scambi di idee nel campo della cooperazione tra i settori della formazione, amministrazione e gestione del personale militare,

le Parti possono stabilire altri settori di cooperazione di comune accordo.

2. Le questioni dettagliate relative alla cooperazione nei settori specificati nel paragrafo 1 del presente articolo possono essere definite esattamente dalle Parti sotto forma di protocolli aggiuntivi del presente Accordo.

3. La cooperazione può aver luogo sotto forma di scambi di personale o di informazioni.

Articolo 2

Il piano annuale di cooperazione per il prossimo anno sarà approntato entro il 15 novembre dell'anno in corso sulla base del presente Accordo.

Il piano annuale di cooperazione sarà elaborato in base ad una proposta presentata in precedenza dalle Parti.

Un Memorandum d'Intesa dettagliato che riguardi tra l'altro le condizioni di residenza temporanea, assicurative e di giurisdizione, sarà completato in base ad un principio di reciprocità prima della partecipazione ai corsi organizzati da una delle Parti.

Articolo 3

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti saranno tenute a rispettare la legislazione del Paese ospitante.

Il Paese ospitante si asterrà dall'imporre al personale in visita punizioni, misure disciplinari ed altre sanzioni o misure previste dalla legislazione penale militare del Paese ospitante.

Articolo 4

Il Paese che invia il personale sostiene le spese di viaggio di andata e ritorno nonché le spese di missione e di assicurazione.

Il Paese ospitante sostiene le spese di viaggio all'interno del Paese, di vitto e di alloggio, se possibile nelle installazioni militari.

Se necessario il Paese ospitante fornisce l'assistenza sanitaria, compreso l'eventuale ricovero in un ospedale militare ai membri della delegazione in visita, limitatamente al pronto soccorso.

Articolo 5

Lo scambio d'informazioni connesso con l'attuazione del presente Accordo avverrà per via diplomatica, per esempio tramite gli Addetti militari dei due Paesi.

Articolo 6

Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornirà tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definirà i particolari dello scambio d'informazioni.

Articolo 7

Il presente Accordo non tratta questioni che esulano dalle competenze delle Parti.

Articolo 8

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle per mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.


Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualunque momento; in tal caso esso cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua cessazione.

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle Parti e le relative modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità per esso previste.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Riga il 20 febbraio 1998 in due originali nelle lingue Italiana, Inglese e Lettone, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, il testo inglese farà fede

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Lettonia



AGREEMENT

between

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

and

**THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA**

**on the development of relations in the fields of
military co-operation and contacts**

AGREEMENT
between
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA

**on the development of relations in the fields of
military co-operation and contacts**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as "the Parties"):

- guided by the wish to strengthen mutual relations between their Ministries of Defence in the letter and spirit of the Charter of the UN and the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter and the Vienna Document 1992 and other relevant OSCE documents,
- in fulfilment of the co-operation taking place within the framework of the North Atlantic Co-operation Council,
- striving to participate in the building of democracy, peace and unity by use of mechanism of co-operation on the whole European Continent,
- recognising that it will enhance security between European States and thus the security of Europe as a whole,
- recognising the North Atlantic Treaty Organisation as a pillar of stability and security,
- aiming at a strengthening of peaceful co-operation and stability in Europe,
- desiring to complement and reinforce co-operation undertaken within the framework of the Partnership for Peace,
- expressing the wish to develop mutual trust through the co-operation of the ministries of Defence of both Countries and their Armed Forces,

have agreed as follows:

Article 1

1. This Agreement, in compliance with the laws applicable on the territory of each Party and their respective international obligations, establishes the framework for military co-operation between the Parties and their Armed Forces as follows:

- organisational and procedural aspect of activities of Defence Ministries and Armed Forces in the process of developing democratically controlled, responsible and affectively managed armed forces,
- bilateral dialogue and exchange of ideas in the field of defence, defence concepts, security, arms control, defence industries and procurement policy,
- exchanges of ideas in the field of co-operation between military education, administration and management of personnel,

the Parties can determine other fields of co-operation by mutual consense.

2. Detailed issues of co-operation in the fields specified in paragraph 1 of this article can be defined accurately by the Parties in the form of additional protocols to this Agreement.
3. The co-operation may take place either through the exchange of personnel or by the exchange of information.

Article 2

The annual plan of co-operation for the next year will be worked out by 15 November of the current year based on this Agreement.

The annual plan of co-operation will be elaborated based on earlier proposal submitted by the Parties.

Detailed Memorandum of Understanding concerning i.a. the conditions for temporary residence, jurisdiction and insurance are completed, under the reciprocity principle, prior to participation in courses arranged by either of the Parties.

Article 3

For the purpose of implementation of this Agreement the Parties shall be under an obligation to follow the legislation of the host-Country,

the host Country shall refrain from submitting personnel from the visiting Country to penalties, disciplinary measures, other sanctions or measures according to the military criminal legislation of the host Country.

Article 4

The sending Country covers the travel expenses to and from host Country, as well as the travel allowances and the cost of insurance,

the host Country covers the travel expenses within its own territory, accomodation and meals, if available in military facilities,

if required the host Country provides medical and health care as well as any necessary hospitalisation in a military hospital to members of the visiting delegation related to first aid only.

Article 5

The exchange of information connected with the implementation of this Agreement will be conducted through diplomatic channels, for instance by the military Attacchès of both Countries.

Article 6

The Parties guarantee the protection of information obtained cooperating in the framework of this Agreement. The Parties will not furnish such information without a written consense of the other Party to those who are not Parties to this Agreement. A separate Agreement will specify the details of the exchange of information.

Article 7

This Agreement does not touch upon questions beyond the competencies of the Parties.

Article 8

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall consult to solve the matter by bilateral negotiations and, if necessary, through of the official channels.

Article 9

This Agreement shall come into effect upon the date of the reception of the second of the two notifications by which the Parties have informed each other of the fulfillment of their respective domestic procedures.


This Agreement is established for unlimited time. It may be terminated by each Party at any time; in such case it will lose its validity after six months from the date of delivery of the written notification of its termination to the other Party.

This Agreement may be amended by written arrangement between the Parties and the relevant amendments will come into force following the same procedures as those contained therein.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Riga on the 20th February 1998, in two originals Italian, English and Latvian languages, both copies being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA

